

(N. 1627)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARIS, TERRACINI, GRAMEGNA, GULLO, KUNTZE, MORVIDI e RENDINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1966

Modificazioni dell'articolo 281 del Codice di procedura penale sulla facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria

ONOREVOLI SENATORI. — L'ultimo capoverso dell'articolo 272-*bis* del Codice di procedura penale, che concerne i « provvedimenti sulla scarcerazione-impugnazioni », stabilisce che l'impugnazione del Pubblico Ministero di ordinanze di scarcerazione emesse, durante il corso dell'istruttoria, dal Pretore, dal Giudice istruttore o dalla sezione istruttoria *non* sospende l'esecuzione dell'ordinanza medesima.

Il capoverso dell'articolo 281 del Codice di procedura penale, che concerne la « facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria » stabilisce che all'istituto della libertà provvisoria si applicano i capoversi terzo e quarto dell'articolo 272-*bis* del Codice di procedura penale.

I due capoversi richiamati racchiudono norme della procedura di impugnazione delle ordinanze, talchè il richiamo di esse, contenuto nell'articolo 281, avrebbe dovuto rettificamente intendersi come richiamo esplicito a due norme di procedura che non escludeva, comunque, l'applicabilità, all'istituto della libertà provvisoria, di tutte le altre norme di carattere generali attinenti alla libertà, quali, ad esempio, quella dell'ultimo

capoverso dell'articolo 272-*bis* che nega valore sospensivo all'impugnazione del Pubblico Ministero per quanto concerne le ordinanze di scarcerazione.

Che quest'ultima sia norma di carattere generale parrebbe inopinabile in base ai più semplici criteri di ermeneutica, tra i quali primeggia non solo l'elemento letterale ma anche l'elemento teleologico del bene giuridico protetto dalla norma, che è quello della tutela della libertà sancita, come diritto cardinale, dall'articolo 13 della Costituzione.

Sul piano giurisprudenziale, invece, si è avuta una interpretazione restrittiva del capoverso dell'articolo 281 e si è ritenuto che il richiamo ai capoversi terzo e quarto dell'articolo 272-*bis* del Codice di procedura penale fosse di natura tassativa, con la conseguente esclusione dell'applicabilità di qualsiasi altra norma non richiamata esplicitamente dall'articolo 272-*bis*.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che, nell'assenza di un esplicito richiamo di legge, sia applicabile all'istituto della libertà provvisoria la norma dell'articolo 205 del Codice di procedura penale, per cui

« durante il termine per impugnare un provvedimento e durante il giudizio sull'impugnazione l'esecuzione è sospesa ».

Sul piano storico dobbiamo registrare, da parte del Pubblico ministero, un uso del potere di impugnazione e conseguentemente di sospensione delle ordinanze sulla libertà provvisoria non esente da ragioni critiche.

Fatti prossimi hanno riportato alla memoria fatti remoti parimenti gravi e tutti hanno rinnovato la commozione dell'opinione pubblica ed il turbamento della serenità di strati sempre più larghi degli organi giurisdizionali.

In questa sede si può anche non insistere sugli elementi polemici dei fatti sopra ricordati, ma non si possono ignorare gli elementi di censura che dai fatti e dal comportamento di alcuni Magistrati del Pubblico ministero oggettivamente si proiettano sul sistema, sui suoi limiti ed inconvenienti.

Questi elementi di censura debbono essere valorizzati se non altro come occasione per porre un minimo di riparo agli inconvenienti lamentati e per riportare nella com-

petenza esclusiva degli organi giurisdizionali tutte le questioni attinenti la libertà dei cittadini, come impone l'argomento testuale dell'articolo 13 della Costituzione.

Questo disegno di legge ha il limitato scopo di estendere all'istituto della libertà provvisoria tutto il regime riservato dalla legge all'istituto della scarcerazione e di togliere alle impugnazioni del Pubblico ministero anche per la libertà provvisoria, così come è già per la scarcerazione, il valore sospensivo. E non si dica che è meglio attendere più ampie e complete riforme del codice di rito penale. Le questioni che attengono alla libertà dei cittadini, individuale o collettiva, non possono attendere la conclusione degli studi di nessuna commissione.

Basta che la modificazione proposta, per quanto piccola e modesta sia, possa essere collocata nel solco e nella prospettiva di una società moderna e della Costituzione perchè il legislatore debba accoglierla, constatando anzi, con amarezza, che ancora una volta anche le più urgenti ed indifferibili modificazioni di un sistema illiberale ci sono imposte dall'esterno, da una realtà dolorosa che stride con gli istituti vigenti.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il capoverso dell'articolo 281 del Codice di procedura penale è così modificato:

« Si applicano il terzo, il quarto e l'ultimo capoverso dell'articolo 272-bis del Codice di procedura penale ».